Penale Sent. Sez. 3 Num. 32889 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 17/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti di:
Rubini Roberta nata a Carrara il 27/09/1979
avverso l'ordinanza del 11/05/2026 del Tribunale di Pisa
Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentiti agli avvocati Francesco Virgone e Pietro Ghinassi che hanno chiesto il rigetto del ricorso del p.m.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'11 maggio 2026, il Tribunale di Pisa, adito da Roberta Rubini ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Pisa (del 15 aprile 2026), col quale era stato disposto il sequestro preventivo di 101 cani, che l'indagata deteneva in spazi inidonei, sottoponendoli a fatiche insopportabili per le caratteristiche etologiche, determinando un sovraffollamento e compressione dello spazio vitale, dei quali due erano stati sottoposti alla amputazione bilaterale dei padiglioni auricolari e altri due si presentavano in precarie condizioni di salute, sussistendo il *fumus commissi delicti* e il *periculum in mora* in relazione ai al delitto di cui all'art. 544-*ter* cod. pen.

Secondo il Tribunale del riesame, dovevano essere condivise parte delle censure sollevate dalla ricorrente: in particolare il sequestro si incentrava sulla totalità dei cani presenti della struttura, senza distinguere quelli di proprietà dell'indagata da quelli appartenenti a terzi; al fine di procedere a sequestro vi era stato un utilizzo sproporzionato di uomini e mezzi per pervenire alla sola individuazione di due barboncini, che avevano subito, peraltro nella nazione d'origine, il taglio delle orecchie, e di altri due cani affetti da patologie per le quali erano stati sottoposti a cure mediche. In definitiva, trattandosi di un reato punito a titolo di dolo, non erano emersi nel complesso elementi tali far ritenere integrata la contestata fattispecie di cui all'art. 544-*ter* cod. pen.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico, articolato, motivo col quale denuncia la natura meramente apparente della motivazione; atteso, quanto al sequestro preventivo dei manufatti abusivi oggetto della contestazione provvisoria di cui al capo 1) - artt. 31 e 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 - che il provvedimento, non reca alcuna pronuncia sul punto; analogamente si dispone la restituzione degli animali sulla scorta di motivazioni apodittiche, senza alcun percorso argomentativo coerente e ragionevole (si cita Sez. 2, n. 49.739 del 10/10/2023), considerato che è del tutto immotivata l'affermazione che i due cani malati sarebbero stati sottoposti a cure mediche e, soprattutto, non si pronuncia sulle condizioni di sofferenza psicofisica diffusa e non occasionale degli animali, riconducibili alle modalità di detenzione e di gestione non idonee, quali comprovate dall'ampia produzione documentale versata in atti dalla pubblica accusa, comprensiva di varie relazioni di veterinari ed esperti cinofili, dell'Azienda Asl locale, della Provincia e di altri Enti pubblici.

Deduce da ultimo che esula dalla cognizione del Giudice del riesame effettuare un giudizio anticipato sulla responsabilità, quale quello operato con specifico riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, osservato che ai fini della applicazione della misura cautelare reale si richiede la sussistenza nel *fumus* del commesso reato e non già di un quadro di gravità indiziaria (cfr Sez. 3, n. 38.850 del 4 dicembre 2017).

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale non si è confrontato in motivazione con la documentazione depositata all'udienza, dalla quale avrebbe potuto emergere una diversa soluzione.

4. Il difensore, ha depositato articolata memoria con la quale ha confutato l'affermata ricorrenza del *fumus commisi delicti* e del *periculum in*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mora, quale prospettata dal ricorrente, in quanto non corroborata da dati oggettivi ed anzi, in parte, smentita dalla documentazione prodotta; non sottaciuto, da una parte, il conflitto di interessi in cui verserebbe l'autrice delle relazioni etologiche, vicepresidente dell'ENPA (Ente nazionale protezione animali), altresì nominata custode giudiziaria, e, dall'altra, l'uso spropositato di mezzi e persone in relazione ad una verifica fiscale su un allevamento di cani, di contro alla natura frettolosa con cui è stato svolto l'accertamento, tale per cui si rileva una significativa differenza nel numero degli animali oggetto di sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Va ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

2. Nello specifico la motivazione del provvedimento impugnato, caratterizzata da estrema sintesi, non illustra in modo adeguato e sufficiente il ragionamento che ha determinato l'accoglimento del riesame e condotto alla decisione del dissequestro degli animali, limitandosi a dare atto, in termini non meglio specificati, dell'uso sproporzionato di mezzi e uomini e dell'individuazione, rispetto alla totalità dei cani presenti nell'allenamento, di appena quattro animali (due barboncini sottoposti al taglio delle orecchie e altri due cani affetti da patologie) presentanti criticità asseritamente superate o irrilevanti, senza minimamente accennare alle condizioni e caratteristiche della struttura presso la quale era ricoverato un numero significativo di cani (101 secondo l'imputazione provvisoria, ovvero un numero leggermente inferiore, pari a 87, secondo quanto indicato nella memoria difensiva che rinvia a un verbale della Guardia di finanza, comunque non presente in atti) custoditi, secondo l'imputazione cautelare (capo 2), in spazi sovraffollati e inidonei e per questo sottoposti a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

Inoltre, l'ordinanza del Tribunale di Pisa, pur esprimendosi nella parte dispositiva in termini di integrale accoglimento della richiesta di riesame, senza effettuare distinzioni, non contiene alcuna indicazione in ordine alla sorte del sequestro preventivo di alcuni manufatti, secondo l'imputazione provvisoria abusivamente realizzati (capo 1), oggetto del medesimo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.

3. Nella fattispecie di cui all'art. 544-*ter* cod. pen., contestata nel caso in esame, vengono in rilievo l'insopportabilità delle condizioni imposte all'animale rispetto alle caratteristiche etologiche dello stesso (Sez. 3, n. 4332 del 23/09/2025, dep. 2026, Rv. 289407 - 02; Sez. 5, n. 20221 del 11/04/2022, Rv. 283079 - 01) caratterizzate dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, nonché dalla causazione di lesioni o sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili (Sez. 3, n. 10163 del 03/10/2017 dep. 2018, Rv. 272621 - 01), distinguendosi per questo dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., che sanziona l'ipotesi colposa residuale in cui sono imposte agli animali gravi sofferenze conseguenti alla detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

4. Va, in secondo luogo, evidenziato, alla luce dell'ambiguo passaggio motivazionale in cui si ribadisce la natura dolosa della fattispecie di cui all'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

544-*ter* cod. pen. e, in termini assertivi, l'insussistenza di elementi tali da fondare la astratta configurabilità della fattispecie, che in sede di riesame di misure cautelari reali, se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo del *fumus commissi delicti*, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficiente psicologico del reato, l'esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, *ictu oculi*, ne escludano la sussistenza (si vedano Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01)

Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del 13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo; Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, Caterino). La citata sentenza Di Salvo ha in proposito precisato che, «in tema di misure cautelari reali, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal *fumus commissi delicti* a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest'ultimo, la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva». Rinvia, in proposito, a Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondo cui «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l'imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura *de qua*, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato».

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così è deciso, 17/06/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale